

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 marzo 2020, n. 63
Presa D'atto della Determinazione n. 4 del 07/02/2019 di autorizzazione al funzionamento della RSSA denominata Fondazione Pia M e E Gravina Onlus ubicata in San Marco in Lamis in Via Santa Maria de Mattias n.1.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La legge regionale 2 maggio 2017 n 9 e smi, in riferimento alle strutture sociosanitarie disciplinate dalla previgente normativa regionale, ha previsto all'art 29 commi 6 7 e 7 bis quanto segue: “

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*

- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi

relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, **sono dichiarate inammissibili**. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data **9/2/2019** è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto **“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”** (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Con l'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, il Legislatore ha con l'art 9 determinato il fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio prevedendo, al comma 3, che **“in aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali “...omissis e) i posti letto di RSSA ex art 66 RR n. 4 del 2007 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento”**.

L'art 10 comma 5 del RR 4/2019 prevede ai fini dell'accreditamento che **“5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:**

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di

posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;

RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.”

L'art 12 “Norme transitorie” – punto 12.1 “Disposizioni transitorie” del RR 4/2019 prevede che la Giunta Regionale adotti un atto ricognitivo di tutte le strutture sociosanitarie e dei relativi posti letto/posti rientranti tra i posti accreditabili con l'indicazione dei posti letti/posti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento da assegnare con le modalità previste dagli stessi regolamenti.

(...)

Con DGR n. 2153/2019 **“RR N4/2019- art 12.1 Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui al all'art 9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art 10, commi 3 e 4 – posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento”** è stato approvato l'atto ricognitivo attuativo del RR 4 del 2019.

In merito alla ricognizione delle strutture autorizzate al funzionamento la DGR 2153 del 2019 ha previsto quanto quando segue:

“Nell'allegato A al presente provvedimento sono presenti le tabelle riguardanti rispettivamente l'elenco ricognitivo delle RSSA ex art. 66 e dei Centri diurni Alzheimer ex art. 60-ter autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, ovvero autorizzati al funzionamento entro la data del 09/02/2019.

Tali elenchi sono stati trasmessi dalla Sezione regionale competente in materia di iscrizione al registro delle strutture sociosanitarie di cui all'ex art. 53 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i.

Nell'allegato A si è precisato che in ragione della natura ricognitiva delle strutture riportate nelle tabelle, l'inserimento nelle stesse non dà diritto a conversione delle medesime strutture in RSA non autosufficienti ed in Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019.

Se necessario, saranno effettuate verifiche sugli atti di autorizzazione al funzionamento già rilasciati dal Comune, tenuto conto che nel registro possono essere ancora censite strutture non più attive. Nel corso della verifica si accerterà il possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio nonché la documentazione contabile attestante l'effettivo esercizio dell'attività sociosanitaria.

Inoltre, la verifica riguarderà anche gli atti di autorizzazione al funzionamento non caricati sul Sistema Puglia - Registri strutture sociosanitarie e gli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (2 maggio 2017) e l'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019), ai fini della verifica dell'ammissibilità delle relative istanze di autorizzazione e della legittimità del successivo rilascio.

Parimenti, qualora dovesse verificarsi l'assenza di qualche struttura dai predetti elenchi, saranno effettuate tutte le verifiche necessarie utili ad aggiornare le tabelle ricognitive presenti nell'allegato A.

A tal fine, si propone che detti elenchi vengano implementati con provvedimenti del Dirigente della Sezione

SGO, salvo poi, al termine del primo bimestre di presentazione delle istanze da parte delle strutture ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio, riapprovare la ricognizione definitiva delle strutture autorizzate al funzionamento con deliberazione di Giunta regionale."

Il suddetto atto ricognitivo nel fornire le indicazioni operative relative ai posti accreditabili con riferimento alla **"RR n. 4 del 2019 –art 10.comma 5 assegnazione dei posti di RSA ai fini dell'accreditamento"** ha chiarito:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE"

L'art. 12.3 del R.R. n. 4/2019 "Norme transitorie per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le AA.SS.LL."

prevede:

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Tenuto conto che:

- *I termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento,*

Ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR - 2

(...)

Tenuto conto che le RSSA partecipanti all'assegnazione dei posti disponibili in accreditamento, ovvero le RSSA di cui al comma 5 dell'art. 10 del R.R. n. 4/2019, sono strutture già autorizzate al funzionamento, che devono richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, al fine di semplificare il procedimento amministrativo e trattandosi di conferma di titolo autorizzativo per le medesime s'intende rilasciato il parere di compatibilità regionale e l'autorizzazione alla realizzazione entro il limite dei posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento.

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020.

Le istanze devono essere inoltrate alla pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal legale rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti letto già oggetto dell'atto di autorizzazione al

funzionamento e, congiuntamente, l'accreditamento istituzionale per max 1 modulo da n. 20 p.l., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato domanda AUT – ACCR – 2 con allegata la documentazione ivi prevista"

PRESO ATTO CHE

- La competenza nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento per le strutture sociosanitarie, per espressa previsione dell'art. 29 LR n. 9/2017, è mantenuta in capo ai Comuni fino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (09/02/2019)
- Stante l'inammissibilità delle nuove istanze, l'art. 29 LR 9/2017 prevede l'ammissibilità delle istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture ammesse a finanziamenti pubblici ovvero con permesso a costruire rilasciato entro la data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti;
- Stante l'inammissibilità delle nuove istanze, i Comuni hanno potuto concludere le istruttorie finalizzate all'autorizzazione di strutture sociosanitarie sulla base delle istanze presentate ante LR n. 9/2017;
- Gli elenchi delle strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento dai Comuni ed iscritte nel registro di cui all'art. 53 LR n. 19/2006 sono stati trasmessi dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, competente in materia di strutture sociosanitarie fino all'entrata in vigore del RR n. 4/2019;
- Che in detti elenchi non era censita la RSSA ex art. 66 RR 4/2007 oggetto del presente provvedimento;
- Che gli elenchi trasmessi dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere sono stati trasferiti nell'atto ricognitivo approvato in data 25/11/2019 con DGR n. 2153/2019 e pubblicato sul BURP n. 138 del 29/11/2019;
- Prima della approvazione e pubblicazione della delibera di giunta suddetta, perveniva, alla Regione, mail del 05/11/2019, con cui la Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus, venuta inspiegabilmente a conoscenza del contenuto prima dell'approvazione, comunicava la sua esclusione chiedendo la rettifica della ricognizione effettuata;
- Ad ogni modo, al momento della predetta richiesta di aggiornamento l'atto ricognitivo era imm modificabile in quanto già trasmesso alla Giunta per la successiva fase di approvazione definitiva;
- La DGR 2153 del 2019 prevede che in caso di assenza di qualche struttura gli elenchi di cui all'allegato A siano implementati con provvedimento del Dirigente della Sezione SGO;
- La Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus in data 27 gennaio 2020 notificava ricorso al TAR Puglia – Sez Bari contro la Regione Puglia chiedendo l'inclusione della struttura nel predetto atto ricognitivo quale struttura autorizzata al funzionamento ai termini dell'art 9 comma 3 lettera e 10 comma 5 e 12.1 del RR 4/2019.

RICHIAMATA la DD N. 4 del 07/02/2019 del Responsabile del Settore Ufficio di Piano del Comune di San Marco in Lamis con cui la Fondazione Pia M. e E Gravina Onlus con sede in San Marco in Lamis (FG) alla Via Santa Maria De Mattia n. 1 è stata autorizzata al funzionamento per residenza sociosanitaria assistenziale ex art 66 con capacità ricettiva di n. 28 utenti.

DETERMINA

- Prendere atto della Determinazione n. 4 del 07/02/2019 di autorizzazione al funzionamento della residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA ex art 66 Reg Reg 4/2007) denominata Fondazione Pia M e E Gravina Onlus ubicata a San Marco in Lamis in Via Santa Maria De Mattias n.1 con capacità ricettiva di 28 posti letto ovvero 28 utenti con **e per l'effetto disporre** che tale presa d'atto equivale ad inserimento della struttura nell'elenco delle strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del RR 4 del 2019 di cui alla tabella **TABELLA D "R.R. N.4/2019 – ART. 9, COMMA 3, LETT. e) - POSTI LETTO DI RSSA EX ART. 66 R.R. N. 4/2007 E S.M.I. . E DI CENTRI DIURNI EX ART. 60- TER R.R. N. 4/2007 E S.M.I. AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO"** allegata alla DGR n. 2153 del 25 novembre 2019

- L’inserimento della predetta struttura nella TABELLA D, in ragione della natura ricognitiva delle strutture riportate nelle TABELLE di cui all’Allegato A della DGR 2153 del 2019 non dà diritto a conversione della medesima struttura in RSA non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019;
- Di rinviare, la riapprovazione definitiva dell’elenco delle strutture autorizzate al funzionamento con successiva deliberazione di Giunta regionale;
- Per effetto del presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni previste nella DGR n. 2153/2019 ed in analogia agli adempimenti previsti per le strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del RR 4 del 2019 (09/02/2019) e già incluse nell’atto ricognitivo, assegnare alla Fondazione Pia M e E Gravina Onlus termine di giorni 10 dalla notifica del presente provvedimento per la presentazione dell’istanza per la conferma del titolo autorizzativo e per l’eventuale assegnazione dei posti in accreditamento utilizzando il modello di domanda in allegato alla predetta DGR 2153/2019, mediante invio alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
- La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio, nel termine suddetto, deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n. 9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizione di
Fragilità’- Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità’- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

DETERMINA

- Prendere atto della Determinazione n. 4 del 07/02/2019 di autorizzazione al funzionamento della residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA ex art 66 Reg Reg 4/2007) denominata Fondazione Pia M e E Gravina Onlus ubicata a San Marco in Lamis in Via Santa Maria De Mattias n.1 con capacità ricettiva di 28 posti letto ovvero 28 utenti con **e per l'effetto disporre** che tale presa d'atto equivale ad inserimento della struttura nell'elenco delle strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del RR 4 del 2019 di cui alla tabella **TABELLA D** "R.R. N.4/2019 – ART. 9, COMMA 3, LETT. e) - POSTI LETTO DI RSSA EX ART. 66 R.R. N. 4/2007 E S.M.I. . E DI CENTRI DIURNI EX ART. 60- TER R.R. N. 4/2007 E S.M.I. AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO" allegata alla DGR n. 2153 del 25 novembre 2019
- L'inserimento della predetta struttura nella TABELLA D, in ragione della natura ricognitiva delle strutture riportate nelle TABELLE di cui all'Allegato A della DGR 2153 del 2019 non dà diritto a conversione della medesima struttura in RSA non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019;
- Di rinviare, la riapprovazione definitiva dell'elenco delle strutture autorizzate al funzionamento con successiva deliberazione di Giunta regionale;
- Per effetto del presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni previste nella DGR n. 2153/2019 ed in analogia agli adempimenti previsti per le strutture autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del RR 4 del 2019 (09/02/2019) e già incluse nell'atto ricognitivo, assegnare alla Fondazione Pia M e E Gravina Onlus termine di **giorni 10 dalla notifica del presente provvedimento** per la presentazione dell'istanza per la conferma del titolo autorizzativo e per l'eventuale assegnazione dei posti in accreditamento utilizzando il modello di domanda in allegato alla DGR 2153/2019, mediante invio alla seguente pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
- La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio, nel termine suddetto, deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) L.R. n. 9/2017.

di notificare il presente provvedimento:

al legale rappresentate della Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus (fondazionepiagravina@pec.it),

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)